



COMUNE DI SANT'ANGELO DI PIOVE DI SACCO

Provincia di Padova

# **REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA MORTUARIA E CIMITERIALE**

*Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n 8 del 28/04/2009, e modificato con  
deliberazione di Consiglio Comunale n. 44 del 29.11.2012*

## **CAPO 1 - DISPOSIZIONI GENERALI**

### **ART. 1 - OGGETTO**

Il presente regolamento ha per oggetto il complesso delle norme dirette alla generalità dei cittadini ed alla Pubblica Amministrazione, in ambito comunale, relative alla polizia mortuaria, intendendosi per tali quelle sulla destinazione e custodia delle salme, sui trasporti funebri, sulla costruzione, custodia, manutenzione e gestione dei cimiteri, sulla concessione di aree e manufatti destinati alla sepoltura, nonché sulla loro vigilanza ed in generale su tutte le attività connesse con la cessazione della vita e la custodia delle salme.

### **ART. 2 - COMPETENZE**

Le funzioni di polizia mortuaria di competenza del Comune sono esercitate dal Sindaco, quale ufficiale di governo e Autorità sanitaria locale, con l'ausilio dei servizi dell'Azienda Unità Locale Socio-Sanitaria.

### **ART. 3 - RESPONSABILITÀ**

Il Comune cura che all'interno dei cimiteri siano evitate situazioni di pericolo alle persone ed alle cose, ma non assume responsabilità per atti commessi nei cimiteri da persone estranee al suo servizio o a causa di mezzi e strumenti messi a disposizione del pubblico ed utilizzati in modo improprio.

### **ART. 4-SERVIZI GRATUITI E A PAGAMENTO**

Sono gratuiti i servizi di interesse pubblico, indispensabili, esplicitamente classificati gratuiti dalla legge.

Sono sottoposti a pagamento i servizi elencati nella tabella allegata "A" al presente Regolamento, di cui forma parte integrante e sostanziale, le cui tariffe saranno temporalmente aggiornate dalla Giunta Comunale con apposito separato provvedimento.

## **CAPO II - INDIVIDUAZIONE CIMITERI**

### **ART. 5 - STATO ATTUALE**

Nel territorio comunale sono istituiti n. 3 cimiteri:

- Il Cimitero del Capoluogo,
- il Cimitero di Vigorovea,
- il Cimitero di Celesio.

Ogni cimitero dispone di appositi campi comuni, destinati alla sepoltura per inumazione, di un ossario comune, destinato a raccogliere i resti provenienti da esumazioni o estumulazioni ordinarie, per i quali non sia richiesta dai familiari dei defunti altra destinazione nel cimitero. Dispone inoltre, per le sepolture private soggette a concessione, di appositi loculi, per la tumulazione a richiesta e di apposite nicchie ossario per la raccolta dei resti individuali provenienti da esumazioni o estumulazioni ordinarie. Inoltre sono a disposizione aree da destinarsi alla costruzione di tombe di famiglia o monumentali.

**In detti cimiteri dovrà essere prevista la realizzazione di un cinerario comune e individuato un apposito spazio per la dispersione.**

## **CAPO III - SEPPELLIMENTO E TRASPORTO SALME**

### **ART. 6 - RICEVIMENTO SALME**

Non si può far luogo ad inumazione o tumulazione di un cadavere senza la preventiva autorizzazione dell'Ufficiale di Stato Civile, da rilasciare in carta semplice e a titolo gratuito. Il seppellimento é eseguito a cura del personale comunale addetto ai cimiteri e tutte le operazioni saranno con continuità del servizio, salvo eccezionali impedimenti.

### **ART. 7 –DEPOSITI DI OSSERVAZIONE E OBITORI**

1.Le funzioni di deposito di osservazione delle salme si svolgono nel locale adibito a camera mortuaria (art. 64, comma 3 DPR 285/90), ubicato nel cimitero.

2.L'ammissione nel deposito di osservazione, appositamente allestito, è autorizzata dal Comune attraverso il competente Responsabile del Servizio, ovvero dalla Pubblica Autorità che ha richiesto l'intervento del Servizio di Recupero e trasporto della salma di persona accidentata o, infine, dall'Autorità Giudiziaria.

3.Per quanto riguarda le salme di persone morte di malattie infettive –diffuse o sospette tali, le stesse, fatto salvo il rispetto di specifiche misure cautelative disposte dalla competente ASL, sono tenute in osservazione in separato locale, nel quale è vietato l'accesso alle persone non autorizzate.

4.La sorveglianza, anche ai fini del rilevamento di eventuali manifestazioni di vita (art. 12 comma 2 e art. 11 del DPR 285/90), può essere esercitata con apposite strumentazioni o con la presenza di personale con tale funzione.

## **ART. 8 – DEPOSIZIONE DELLA SALMA NEL FERETRO**

**1.Nessuna salma può essere sepolta se non chiusa in feretro avente le caratteristiche del successivo punto 9.**

2.In ciascun feretro non si può racchiudere che una sola salma, ad eccezione della madre e neonato, morti in concomitanza del parto o in conseguenza immediata dello stesso.

3.La salma deve essere collocata nel feretro rivestita con abiti o lenzuola in tessuto biodegradabile.

## **ART. 9 – FERETRI PER INUMAZIONE, TUMULAZIONE E TRASPORTI**

1.La struttura dei feretri e la qualità dei materiali sono in rapporto ai diversi tipi di sepoltura o pratica funebre, ed in ogni caso dovranno essere conformi alle caratteristiche essenziali previste dal D.P.R. 285/90. In sostituzione della cassa di metallo è autorizzato l'uso, in ambito nazionale, del materiale denominato MASTER-BI-ZI01U, previsto dal Decreto Ministero della Salute del 07/02/2002.

2. Per l'**inumazione**:

- Il feretro deve essere di legno con caratteristiche di scarsa curabilità (preferibilmente di abete, pioppo, pino, larice, ecc.). I materiali dell'incassatura debbono essere, biodegradabili, così come previsto dal D.P.R 285/90 e dal Decreto Ministero della Salute del 09/07/2002.
- I feretri estumulati dopo un periodo minimo di 10 anni, potranno essere inumati se non rispondono alle indicazioni sopra riportate, dopo che sia stata praticata nella cassa metallica opportuna apertura (art. 86 comma 2 DPR 285/90).

3. Per la **tumulazione**:

- La salma deve essere racchiusa in duplice cassa, l'una di legno, l'altra di metallo, ermeticamente chiusa mediante saldatura, corrispondenti entrambe ai requisiti costruttivi e strutturali stabiliti, (art. 30, 31 DPR 285/90)
- Per trasferimento da Comune a Comune con percorso superiore a 100 Km, all'estero o dall'estero qualunque sia la destinazione di sepoltura o pratica funebre, si applicano le disposizioni di cui al precedente punto nel rispetto delle modalità stabilite dagli art. 27, 28, 29 e 30 del DPR 285/90.
- Per trasporti da Comune a Comune, con percorso non superiore ai 100 Km, è sufficiente il feretro di legno con spessore delle valvole non inferiore a mm. 25 a norma dell'art. 30 comma 13 DPR 285/90.

4.Per la **cremazione**:

- La salma deve essere racchiusa unicamente in cassa di legno con caratteristiche di scarsa curabilità (preferibilmente di abete, pioppo, pino, larice, ecc.). I materiali

dell'incassatura debbono essere, biodegradabili, così come previsto dal D.P.R 285/90 e dal Decreto Ministero della Salute del 09/07/2002.

- La salma deve essere chiusa unicamente in cassa di legno con le caratteristiche previste dal DPR 285/90, laddove il trasporto si esegua entro i 100 km dal Comune di decesso.
- La salma deve essere racchiusa in duplice cassa, l'una di legno, l'altra di metallo, laddove il trasporto superi i 100 Km dal Comune di decesso, o con idonea barriera interna biodegradabile, riconosciuta idonea dal Ministero della Sanità.

5. Per il trasporto di salme di persone morte per malattia infettiva-diffusiva deve essere utilizzata una duplice cassa ( art. 25 DPR 285/90).

6. Qualora una salma, già sepolta, previa autorizzazione del Responsabile del Servizio, venga esumata o estumulata per essere trasferita in altro Comune o in altra sepoltura del cimitero, deve essere accertato lo stato di conservazione del feretro e la sua conformità alla nuova sepoltura, fatte salve ulteriori prescrizioni emanate dai competenti organi della ASL che riguardino il rifascio (paragrafo 3 Circ. Min.Sanità 10/98).

7. Qualora la salma provenga da altro Comune, deve essere verificata la rispondenza dei feretri alle caratteristiche di cui ai commi precedenti ai fini dei tipi di sepoltura cui è destinata.

8. Sia la cassa di legno sia quella di metallo debbono portare impresso, ben visibile sulla parte esterna del proprio coperchio, il marchio di fabbrica con l'indicazione della ditta costruttrice.

9. E' consentita l'applicazione alle casse metalliche, di valvole o speciali dispositivi, autorizzati dal Ministero della Salute, idonei a fissare o a neutralizzare i gas di putrefazione.

10. In ogni trasporto sia da Comune a Comune sia da Stato a Stato, i feretri devono essere conformi alle prescrizioni di cui al presente articolo, nonché alle norme del DPR 285/90 dovendosi osservare le modalità di trattamento della salma ivi stabilite

## **ART 10- TRASPORTO DEI CADAVERI**

1. Il trasporto delle salme è a carico dei familiari, conviventi o eredi. I cortei funebri debbono, di regola, seguire la via più breve dal luogo del decesso o dall'abitazione del defunto alla chiesa e da questa al cimitero, oppure dall'abitazione o dal luogo della commemorazione al cimitero se non vengono eseguite funzioni religiose.

Tali cortei non debbono far soste lungo la strada, né possono essere interrotti da persone, veicoli od altro, salvo casi e/o circostanze di carattere straordinario.

2. Ove i cortei, per numero di partecipanti, fossero di notevole lunghezza, si dovrà lasciare il passo agli autobus del servizio pubblico, ai veicoli dei pompieri, ai servizi urgenti di assistenza pubblica e di pubblica sicurezza.

3. Nel territorio del Comune i trasporti funebri sono svolti con i mezzi di cui all'art. 20 del DPR 285/90.

4. Se il trasporto è effettuato dal mese di Aprile al mese di Settembre compresi, è obbligatorio il trattamento antiputrefattivo di cui all'art. 32 del DPR 285/90. Negli altri mesi il trattamento già detto è da praticare se il trasporto è effettuato in una località raggiungibile dopo 24 ore dalla partenza oppure se il trasporto venga eseguito trascorse 48 ore dal decesso.

5. Il feretro è preso in consegna dall'incaricato del trasporto, che dovrà essere in possesso dei documenti di autorizzazione al trasporto e al seppellimento. Giunto a destinazione consegnerà il feretro e i documenti al personale incaricato presso il Cimitero.

## **ART 11- TRASPORTO DI CENERI E RESTI**

1. Il trasporto fuori Comune di ossa umane, di resti mortali assimilabili e di ceneri deve essere autorizzato dal Responsabile del Servizio.
2. Le misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto di salme non si applicano al trasporto di ceneri, di ossa umane e resti mortali assimilabili.
3. Le ossa umane devono essere raccolte in una cassetta di zinco di spessore non inferiore a mm. 0,660, chiusa con saldatura, anche a freddo, e recante nome, cognome, data di nascita e data di morte del defunto o, se sconosciuto, l'indicazione del luogo e della data di rinvenimento.
4. Le ceneri devono essere raccolte in urne sigillate, con ceralacca, piombo od altro analogo sistema, aventi le caratteristiche previste per legge.
5. Il trasporto di resti mortali destinati alla cremazione possono essere trasportati al forno crematorio con idonei contenitori in cellulosa e barriera biodegradabile autorizzati dal Ministero della Sanità.

## **CAPO IV - DISPOSIZIONI PER LE INUMAZIONI IN CAMPI COMUNI**

### **ART. 12 - INDIVIDUAZIONE CAMPI**

I campi comuni destinati alla sepoltura per inumazione saranno scelti tenendo conto della loro idoneità in rapporto alla struttura geologica, mineralogica, alle proprietà fisiche e meccaniche e tenendo altresì conto del livello della falda freatica. Tali campi saranno divisi in riquadri e l'occupazione delle fosse procederà cominciando da una estremità di ciascun riquadro e successivamente fila per fila, procedendo senza interruzioni.

### **ART 13- NUMERAZIONE**

1. Ogni fossa sarà contrassegnata con un cippo portante il numero progressivo. Tale cippo sarà posto a cura del custode del cimitero, subito dopo la copertura della fossa con la terra, curandone poi l'assetto fino alla costipazione del terreno.
2. Sul cippo verrà applicata, a cura del Comune, una targhetta di materiale inalterabile con l'indicazione del nome e cognome del defunto, della data di nascita e di morte.

### **ART. 14 - ORNAMENTI**

1. Sulle singole fosse è permesso, previa autorizzazione ai sensi del successivo art. 50, la collocazione di croci, monumenti o lapidi dei seguenti materiali: metallo, cemento, pietra, marmo, legno o vetro che dovranno rispettare le seguenti dimensioni:

a) Copertura totale della fossa:

- Il basamento deve avere le dimensioni di cm. 170 x 70, altezza non superiore a cm. 25 e foro di mq 0,30.
- Le decorazioni sovrastanti (croci, testate o statue) non devono superare l'altezza da terra di cm. 100 nei vecchi campi di inumazione e di cm 60 nei campi di inumazione sopraelevati.

L'altezza va riferita al piano di calpestio dei vialetti interni al campo.

b) Decorazioni prive di basamento a copertura totale:

- Le decorazioni potranno avere un'altezza massima pari a quella stabilita nella precedente lett. a).
- Qualsiasi manufatto dovrà essere allineato con gli altri dal lato di testa. Tali ricordi, trascorso il periodo previsto per la completa mineralizzazione dei cadaveri inumati, restano di proprietà del Comune.

2. Nelle sepolture private ad inumazione quanto sulle tombe nei campi comuni si possono deporre fiori, corone e coltivare piccole aiuole, purchè le radici e i rami non ingombrino le tombe vicine. Le aiuole dovranno occupare soltanto la superficie della fossa. Sulle tombe private sono ammessi pure arbusti di maggiore altezza ma che non superino cm 100 nei vecchi campi di inumazione e cm 60 nei campi di inumazione sopraelevati. Le piante ed arbusti di maggiore altezza sono vietati e debbono, nel caso, venire ridotti alla suddetta altezza a semplice invito dell'ufficio. In caso di inadempienza il Comune provvederà allo sgombero al taglio ed anche allo sradicamento se necessario.

## **CAPO V - DISPOSIZIONI PER LA CONCESSIONE DI LOCULI ED OSSARI INDIVIDUALI**

### **ARTI 15- DURATA CONCESSIONI**

1. La concessione di aree, loculi, ossari deve risultare da regolare atto scritto steso nelle forme di legge a spese del concessionario.

2. Le concessioni di loculi e di ossari individuali, secondo disponibilità e fino ad esaurimento scadranno, di norma, dopo TRENTA anni per i loculi e SESSANTA per gli ossari dalla data di rilascio delle stesse.

3. In caso di morte del concessionario i diritti e gli obblighi previsti dall'atto sottoscritto si trasferiranno automaticamente agli eredi nei modi indicati dal Codice Civile, con espressa riserva che il Comune riconoscerà soltanto uno di loro il quale, quando non sia stato designato dallo stesso concessionario o scelto di comune accordo dagli eredi e notificato al Comune entro un anno dal decesso del Concessionario stesso, sarà definitivamente designato dall'autorità comunale.

### **ART. 16 - MODALITÀ DI CONCESSIONE LOCULI**

L'assegnazione dei loculi avverrà, in caso di morte o di trasferimento di salme, secondo i criteri di seguito descritti:

a) i loculi saranno concessi previa richiesta ed in ordine di data di morte, seguendo verticalmente le file dall'alto verso il basso e in successione da sinistra a destra. La richiesta di concessione del loculo non può essere fatta se non in presenza del decesso al quale il loculo è destinato, e pertanto, è fatto divieto di concessione anticipata del loculo.

b) Per le salme provenienti da trasferimento da cimiteri di altri comuni, l'assegnazione del loculo potrà avvenire senza seguire l'ordine di data di morte e preferibilmente utilizzando loculi retrocessi, osservando, comunque, le indicazioni dell'Amministrazione.

c) I loculi sono numerati progressivamente per file orizzontali, da sinistra verso destra, partendo dall'alto. La concessione segue l'ordine cronologico dei decessi fino ad esaurimento di ogni singolo settore, con soluzione di continuità.

d)Eventuali loculi che si rendessero liberi per decadenza delle concessioni o per trasferimento di salme saranno riassegnati, seguendo strettamente le modalità del presente articolo, dopo l'esaurimento del Settore in corso di assegnazione.

e) I loculi possono contenere un solo feretro, ma è consentito ai concessionari di loculi individuali di poter inserire oltre al feretro anche cassette ossario o urne cinerarie per tutta la durata della concessione del loculo stesso. Sul paramento esterno si potranno apporre relative targhette in metallo o ceramica.

f) Il diritto di sepoltura è circoscritto alla sola persona per la quale fu fatta la concessione. Non può perciò essere ceduto in alcun modo né per qualsiasi titolo.

g)Alla scadenza del trentennio, il Comune rientrerà in possesso del loculo e, se esplicitamente richiesto dai congiunti, i resti mortali verranno depositati nella celletta ossario, in caso contrario verranno depositati nell'ossario comune.

## **ART. 17 - CONCESSIONE POSTI OSSARIO**

1. L'assegnazione dei posti ossario avverrà su richiesta, in ordine cronologico fino ad esaurimento di ogni singolo settore, seguendo le file con continuità, dall'alto in basso e da sinistra verso destra.

2.La concessione avrà luogo solo in presenza di resti mortali da collocare.

3. Ai resti di salme cremate sarà assegnato, se richiesto, un ossario completo.

4.Le nicchie ossario possono contenere i resti mortali di al massimo due salme.

5.Il diritto di tumulazione è circoscritto alla sola persona per la quale fu fatta la concessione. Non può perciò essere ceduto in alcun modo né per qualsiasi titolo.



6. La richiesta di concessione della nicchia-ossario non può essere fatta se non in presenza dei resti mortali al quale è destinata. E' pertanto fatto divieto di concessione anticipata della nicchia ossario.

### **ART. 18 - SEPOLTURA DI NON RESIDENTI**

Nei cimiteri devono essere ricevuti, quando non venga richiesta altra destinazione:

- a) i cadaveri delle persone morte al di fuori del Comune, ma rientranti nell'ambito della circoscrizione della parrocchia;
- b) i cadaveri delle persone aventi in vita residenza in altri comuni, a condizione che in questo Comune sia sepolto, o risieda un parente, limitatamente a genitore, coniuge, figlio, fratello, senza, peraltro, che tale diritto possa essere esteso a qualsivoglia altro parente del defunto che ha beneficiato della deroga sopraccitata, salvo il coniuge del defunto;
- c) i cadaveri delle persone ricoverate presso gli Istituti o Case di riposo, che abbiano avuto la residenza, anche temporanea, nel Comune.
- d) I cadaveri, resti mortali, ossa, ceneri delle persone decedute nel territorio del Comune qualunque fosse in vita la loro residenza.**

### **ART. 19- SCADENZA CONCESSIONE**

1. Alla scadenza della concessione il Comune rientrerà in possesso del loculo, e i resti mortali saranno deposti:

- in ossario comune;

- in ossario individuale, su richiesta dei parenti interessati.

### **ART. 20- TRASFERIMENTO DI SALME**

Non si darà luogo a nuova concessione di loculo per il trasferimento di salme, collocate presso cimiteri fuori Comune, di persone decedute da più di **20 anni**.

### **ART. 21 - DECADENZA**

La perdita del diritto relativo all'uso del loculo si avrà nei seguenti casi:

- 1) alla scadenza della concessione trentennale;
- 2) qualora venga trasferita la salma a cui era destinato il loculo;
- 3) qualora il concessionario non provveda alla manutenzione del loculo;

## **ART. 22- RIMBORSI**

In caso di decadenza della concessione prima della scadenza stabilita il concessionario ha diritto ad un rimborso da calcolarsi sulla base tariffa pagata per la concessione decaduta, in proporzione al periodo di utilizzo:

- entro due anni viene rimborsata i 4/5 della tariffa pagata, effettuando una detrazione, stabilita dalla Giunta Comunale e annualmente rideterminata, quale spese di igienizzazione e sostituzione della lastra marmorea;
- dai due ai quindici anni, proporzionalmente, sulla base di quanto pagato, effettuando una detrazione, stabilita dalla Giunta Comunale e annualmente rideterminata, quale spese di igienizzazione e sostituzione della lastra marmorea;
- oltre i 15 anni nessun rimborso.

## **ART. 23 - ORNAMENTI**

a) E' consentita la posa di lampade votive, decorazioni, abbellimenti e iscrizioni sulle lapidi delle nicchie e dei loculi, purché gli ornamenti garantiscano al luogo un aspetto decoroso. Comunque è vietata la posa di oggetti mobili o che sporgano dalla lapide oltre i quindici centimetri.

b) Con separato provvedimento la Giunta Comunale potrà disciplinare le modalità di posizionamento di scritte ed ornamenti.

c) E' vietata la modifica della lastra di marmo del loculo o la sostituzione di questa con marmo diverso da quello esistente.

## **CAPO VI - DISPOSIZIONI INERENTI LA CONCESSIONE DI AREE PER TOMBE DI FAMIGLIA E MONUMENTALI**

### **ART. 24- DURATA CONCESSIONI**

La concessione di aree, loculi, ossari deve risultare da regolare atto scritto steso nelle forme di legge a spese del concessionario.

Le concessioni di aree destinate alla costruzione di tombe di famiglia o monumentali scadranno dopo NOVANTANOVE anni dalla data di rilascio della stessa, salvo rinnovo disciplinato dall'art. 29 seguente.

### **ART. 25 - CONCESSIONI AREE**

Le aree cimiteriali sono demaniali, di conseguenza quelle destinate alle "sepulture private" non possono essere vendute, bensì concesse in uso temporaneo.

Il diritto non é commerciabile, né alienabile.

La concessione di aree é soggetta a:

— decadenza, ricorrendo i casi di cui all' art. 30;

— rinuncia da parte del concessionario, disciplinata dall'art. 31 seguente.

La concessione segue l' ordine cronologico delle domande e la posizione dei lotti, con continuità.

## **ART. 26 - CONCESSIONARI**

Le aree per tombe di famiglia o monumentali possono essere concesse:

a) ad uno o più soggetti privati;

b) ad enti, fondazioni, associazioni.

Nel primo caso i concessionari possono trasmettere il possesso della tomba, per eredità, ai loro legittimi successori, escluso ogni altro.

I concessionari devono presentare domanda di permesso di costruire per l'edificazione della tomba di famiglia entro il termine massimo di un anno dalla sottoscrizione del contratto di assegnazione dell'area. Si richiamano in ogni caso le disposizioni di cui al successivo art. 27.

## **ART. 27 - EDIFICAZIONE**

Le tombe di famiglia o monumentali dovranno essere eseguite direttamente dai privati su progetto predisposto dall'Amministrazione comunale o direttamente dai privati, avendo cura preferibilmente di adeguare gli stessi alle dimensioni e alle caratteristiche dei manufatti eventualmente esistenti. Il permesso di costruire viene rilasciato dal responsabile del competente settore comunale. Dette sepolture private non debbono avere comunicazione con l'esterno del cimitero. Ad opera finita e prima dell'uso, per dette tombe deve essere acquisito il certificato di usabilità da rilasciarsi dal responsabile del competente settore comunale, previa presentazione di una dichiarazione del direttore dei lavori che deve certificare, sotto la propria responsabilità, la conformità dell'opera al progetto approvato e alle norme igienico-sanitarie vigenti in materia.

## **ART. 28 - DIRITTO DI SEPOLTURA**

1. Il diritto di seppellimento in tomba di famiglia è esteso alle salme degli ascendenti, discendenti e collaterali del concessionario, al coniuge, ai conviventi, ai suoceri, generi e nuore. Tra gli ascendenti sono altresì compresi il patrigno, la matrigna, gli adottanti, e fra i figli anche gli affiliati, naturali, legittimati, adottati.

2. Non potrà essere fatta concessione di aree per sepoltura privata a persone od enti che mirino a farne oggetto di lucro o di speculazione.

## **ART. 29- RINNOVO DELLA CONCESSIONE DI AREE O TOMBE DI FAMIGLIA**

Scaduto il periodo di validità della concessione, gli interessati potranno chiederne il rinnovo. Della prossima scadenza sarà dato avviso agli interessati, ove reperibili; diversamente si provvederà alla pubblicazione di apposito avviso per un periodo di sei mesi all'Albo Pretorio, all'ingresso del

cimitero e sulla sepoltura interessata. La mancanza della domanda di rinnovo costituirà una legale presunzione di abbandono e di vane ricerche di rintraccio degli aventi diritto; quindi la sepoltura, il monumento, la tomba o la cappella cadranno nella libera disponibilità del Comune. All'uopo si dovrà adottare apposito provvedimento da parte del responsabile del settore competente. Nel caso invece di domanda e di constatata regolarità della successione, la riconferma della concessione verrà accordata previo pagamento di una somma corrispondente alla tariffa in vigore al momento della scadenza.

### **ART. 30 - DECADENZA**

1. Qualora, durante il corso di validità della concessione, si ravvisi la necessità di lavori di manutenzione ordinaria o straordinaria di una tomba di famiglia, per il suo sicuro e decoroso utilizzo, il concessionario sarà invitato a provvedervi entro un termine stabilito e, ove questi non sia rintracciabile, verrà pubblicato idoneo avviso da esporsi all'Albo Pretorio e all'ingresso del cimitero per sei mesi consecutivi. Scaduto il termine fissato il posto o la tomba s'intenderanno abbandonati ed il Comune rientrerà nella loro piena disponibilità.

2. Eventuali salme saranno collocate a cura e spese del Comune nell'ossario comune.

3. E' facoltà dell'Amministrazione dichiarare la decadenza della concessione in caso di mancato rispetto dei termini imposti per l'edificazione, o di altre clausole contrattuali, fatta salva la possibilità di proroga per giustificati motivi.

4. La decadenza sarà dichiarata con apposito provvedimento del Responsabile del Settore.

### **ART. 31- RINUNCIA - RIMBORSI**

Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia ad aree libere, con parziale o totale edificazione ( in quest' ultimo caso il manufatto dovrà essere libero o liberato da salme o resti). Spettano al concessionario i seguenti rimborsi:

a) per concessioni della durata di 99 anni

- concessione con meno di 5 anni rimborso 60% del corrispettivo in vigore;

- concessione compresa tra i 5 ed i 10 anni rimborso 30% del corrispettivo in vigore;

- oltre nessun rimborso

b) per concessioni perpetue già esistenti nessun rimborso.

## **CAPO VII - DISPOSIZIONI COMUNI AD AREE, TOMBE DI FAMIGLIA, LOCULI**

### **ART. 32 - RIMOZIONI PER ESIGENZE DI SERVIZIO**

Per esigenze generali di servizio o di pubblico interesse potranno essere rimosse sepolture comuni o private, dandone adeguato preavviso agli interessati, se reperibili, e provvedendo a carico del Comune ad altra equivalente sistemazione delle salme.

### **ART. 33 - MANUTENZIONE TOMBE, NICCHIE E LOCULI**

Le spese di manutenzione delle tombe di famiglia, nicchie o loculi sono, in solido, a carico dei privati concessionari o loro eredi e successori.

## **CAPO VIII- ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI**

### **ART. 34 - ESUMAZIONI**

Le esumazioni ordinarie potranno aver luogo trascorsi 25 anni dal seppellimento. Tale termine è stabilito in virtù delle condizioni di composizione e di struttura del terreno. Prima che sia decorso il termine minimo stabilito per le esumazioni ordinarie è vietata l'apertura dei feretri per qualsiasi causa, salvo ordine dell'Autorità Giudiziaria per indagini nell'interesse della giustizia, e con l'autorizzazione del Sindaco.

### **ART. 35 - AVVISO DI SCADENZA**

Le esumazioni ordinarie vengono regolate dal Sindaco, seguendo in ordine rigorosamente cronologico i campi e le file che vennero prima occupate. Dell'inizio delle operazioni viene data comunicazione al pubblico con sufficiente anticipo, mediante apposito avviso.

### **ART. 36 - MODALITÀ**

1. Nell'escavazione del terreno per le esumazioni ordinarie, le ossa che si rinvennero dovranno essere diligentemente raccolte e depositate nell'ossario comune, sempreché coloro i quali vi avessero interesse non facciano domanda di raccoglierte per deporle in cellette o loculi da essi acquisiti nel recinto del cimitero.

2. Qualora si accerti l'incompleta mineralizzazione della salma, si provvederà a rinumarla in un area a parte nel Cimitero per un ulteriore periodo di 5 anni. Lo spostamento dovrà avvenire osservando tutte le precauzioni e cautele del caso. In alternativa alla rinumazione, le salme non mineralizzate potranno essere cremate, previo consenso dei congiunti. Nel caso in cui non si riesca a risalire ai congiunti, o nel caso essi non siano interessati alla destinazione della salma e qualora nel cimitero non vi sia sufficiente spazio per le rinumazioni, il Sindaco potrà disporre la cremazione della salma.

3. Le lapidi, i cippi, ecc., devono essere ritirati dal custode del cimitero. Essi rimarranno di proprietà del Comune che le smaltirà secondo quanto previsto dalla normativa vigente. Le monete, le pietre preziose ed in genere le cose di valore che venissero rinvenute verranno consegnate all'Ufficio Comunale per essere restituite alla famiglia che ne ha interesse di successione, se questa sarà chiaramente identificata, od altrimenti acquisite a favore del Comune.

### **ART. 37 - ESTUMULAZIONI**

1. Prima che siano trascorsi trenta anni per le sepolture a tumulazione, è vietata l'apertura dei feretri per qualsiasi causa, salvo le disposizioni dell'Autorità Giudiziaria o l'autorizzazione del Sindaco, sentito il parere del medico competente.

2. Le estumulazioni ordinarie, quando non si tratti di salme tumulate in sepolture private a concessione perpetua, si eseguono allo scadere del periodo di concessione e anch'esse sono regolate dal Sindaco.

3. Qualora si accerti l'incompleta mineralizzazione del feretro estumulato, si dovrà inumarlo, dopo aver praticato nella cassa metallica una opportuna apertura al fine di consentire la mineralizzazione. La salma rimarrà inumata per almeno 5 anni. In luogo della inumazione, si potrà procedere alla cremazione, previo consenso dei familiari. Nel caso in cui non si riesca a risalire ai congiunti, o nel caso essi non siano interessati alla destinazione della salma e qualora nel cimitero non vi sia sufficiente spazio per le rinumazioni, il Sindaco potrà disporre la cremazione della salma.

### **ART. 38 - RIFIUTI CIMITERIALI**

Tutti i rifiuti risultanti dall'attività cimiteriale sono equiparati a rifiuti speciali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, e devono essere smaltiti nel rispetto della suddetta normativa.

Fra i rifiuti risultanti dall'attività cimiteriale, ai sensi del paragrafo 15 della circolare Ministeriale della Sanità 24.6.1993 n. 24, si individuano le seguenti categorie:

- a) fiori secchi, corone, carte, cere, rottami, materiali, lapidei e similari;
- b) resti lignei di feretro, oggetti ed elementi metallici del feretro e avanzi di indumento;
- c) resti mortali;
- d) casse metalliche di zinco e/o piombo.

I rifiuti di cui alla categoria a) sono assimilabili a rifiuti solidi urbani e come tali vanno smaltiti.

I rifiuti di cui alla categoria b) sono classificati come rifiuti speciali da avviare per lo smaltimento,

previa riduzione alle dimensioni occorrenti, in idoneo impianto di incenerimento o, in sua assenza, a reintegro nella stessa area cimiteriale e solo eccezionalmente in adeguata discarica.

I rifiuti della categoria d) andranno rottamati presso ditta autorizzata oppure riutilizzati previa adeguata ripulitura, effettuando comunque le relative annotazioni nel registro di carico e scarico sottocitato.

Per i resti mortali, in presenza di impianto di cremazione si può provvedere alla cremazione di tali resti, laddove non sia dissenziente il coniuge, o in mancanza, il parente più prossimo. In caso contrario, detti resti vanno inumati nel cimitero, nell'osservanza delle norme prescritte dal presente regolamento.

I rifiuti speciali (cat. b-d) devono essere annotati in apposito registro di carico e scarico ad eccezione di quelli reintegrati direttamente nello stesso cimitero.

Qualora il Comune affidi la gestione del servizio cimiteriale a terzi, tutti gli oneri relativi allo smaltimento dei rifiuti o residui sono posti a carico della ditta appaltatrice del servizio, compresa la tenuta del registro di carico e scarico.

## **CAPO IX - CREMAZIONI**

### **ART. 39 - CREMAZIONI**

**1. E' istituito il registro comunale per la cremazione, che sarà tenuto dall'Ufficio Servizi Demografici, su modello adottato dall'ufficio medesimo.**

**2. Nel registro verrà annotata la manifestazione di volontà alla cremazione espressa per iscritto dai cittadini residenti nel Comune. La semplice registrazione non costituisce in sé manifestazione di volontà alla cremazione.**

**La manifestazione di volontà alla cremazione potrà recare, contestualmente, la volontà alla dispersione e l'indicazione del luogo ove questa dovrà essere effettuata o all'affidamento dell'urna cineraria.**

**I cittadini che utilizzeranno a questo scopo il testamento olografo (art. 602 C.C.) potranno lasciarlo in consegna all'Ufficio preposto alla tenuta del registro, che lo conserverà in luogo protetto. A tale scopo viene approvato l'allegato modello come previsto dall'art. 48, c. 3 L. R. 18/2010. Insieme al testamento olografo il cittadino dovrà lasciare anche le istruzioni e le indicazioni utili alla sua pubblicazione, in caso di decesso, a norma dell'art. 620 C.C., ivi comprese le generalità dell'esecutore testamentario. In ogni caso i costi per la pubblicazione non potranno ricadere sul Comune.**

**L'ufficio preposto dovrà anche avvisare per iscritto il cittadino che, in caso di suo trasferimento di residenza in altro Comune del Veneto, lo stesso è tenuto a rinnovare l'iscrizione nel registro del nuovo Comune di residenza.**

**Qualora sia stato depositato il testamento olografo, la trasmissione dello stesso dal comune di ultima residenza al Comune di nuova residenza, in Regione Veneto, può avvenire d'ufficio qualora non provveda l'interessato.**

**Il cittadino dovrà anche essere informato che la norma vale solo in Regione Veneto.**

**3. Il servizio di cremazione viene assicurato dagli impianti crematori esistenti nel territorio.**

**4. Il Comune può stipulare apposite convenzioni con gli impianti crematori limitrofi.**

## **ART. 40 – DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CREMAZIONE E DISPERSIONE DELLE CENERI**

- 1. Il servizio di cremazione e le modalità di dispersione delle ceneri sono regolate dalla Legge 130 del 30 marzo 2001 e dalla Legge Regionale del Veneto n. 18 del 4 marzo 2010. L'autorizzazione alla cremazione è rilasciata ai sensi dell'art. 79 del DPR 285/1990.**
- 2. Nel territorio di questo comune la dispersione delle ceneri è ammessa solo nell'apposita area cimiteriale.**
- 3. La dispersione è vietata all'interno del centro abitato, come definito dall'articolo 3, comma 1, numero 8, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (nuovo codice della strada), come risulta, da ultimo, dalla delibera della Giunta Comunale n. 276 del 16.06.1993.**
- 4. E' vietata la dispersione in aria (al vento).**
- 5. Qualora non si sia provveduto diversamente, l'urna cineraria vuota può essere smaltita previa consegna all'Ufficio Tecnico Lavori Pubblici che provvederà tramite propri incaricati.**
- 6. Sono eseguite a titolo gratuito le seguenti operazioni:**
  - dispersione in apposita area cimiteriale a richiesta dei familiari per espressa volontà del defunto;**
  - dispersione eseguita dal personale autorizzato dal comune di cui all'art. 3, comma 1, lettera della legge 130/2001, alla presenza dell'addetto cimiteriale;**
- 7. In mancanza dei soggetti di cui al comma 1 lett. d) dell'art. 3 della L.R. 130/2001, provvede alla dispersione il personale individuato come segue: personale comunale o altro debitamente autorizzato.**
- 8. Il Comune è competente per le ceneri già' collocate nei cimiteri di questo Comune che possono essere affidate o disperse nel rispetto delle condizioni e delle modalita' stabilite dal presente Regolamento.**
- 9. L'apposita area cimiteriale per la dispersione delle ceneri è individuata all'interno di ciascun cimitero. La dispersione nell'apposita area cimiteriale è consentita per aspersione.**

## **ART. 41 – URNE CINERARIE**

- 1. Effettuata la cremazione le ceneri sono raccolte in apposita urna cineraria che viene sigillata e che deve essere di materiale resistente e idoneo al tipo prescelto di conservazione o dispersione. Deve contenere le ceneri di una sola salma e portare all'esterno l'indicazione del nome e cognome del defunto data di nascita e morte. Le ceneri non sono divisibili. A richiesta degli interessati e in base a concessione l'urna è collocata in apposita nicchia salvo si disponga per la collocazione in sepoltura privata o in cinerario comune oppure per la dispersione o affidamento. Il trasporto delle urne contenenti le ceneri non è soggetto alle misure precauzionali igieniche previste per il trasporto delle salme, salvo diversa indicazione dell'autorità sanitaria.**
- 2. E' affidato ai competenti uffici comunali individuati nel settore Servizi Demografici e in particolare al Responsabile di servizio, il compito di concedere ai richiedenti l'affidamento e la conservazione delle ceneri dei defunti e di curare la tenuta delle registrazioni previste dalla L.R. 18/2010.**



3. Il Comune può eventualmente procedere a controlli, a cura della Polizia Locale, sulla effettiva collocazione delle ceneri e sull'integrità dei sigilli apposti sull'urna;
4. L'affidamento dell'urna cineraria può avvenire anche per ceneri precedentemente tumulate o provenienti dalla cremazione di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, derivanti da esumazioni o estumulazioni, purchè in attuazione della volontà dal defunto.
5. L'urna deve essere conservata in luogo confinato e stabile (teca, nicchia, vano di adeguate dimensioni, chiuso e destinato unicamente alla conservazione dell'urna), e protetta da possibili asportazioni, aperture o rotture accidentali. Deve essere riportata l'indicazione degli estremi del defunto (nome, cognome, data di nascita e di decesso).
6. La procedura per l'affidamento dell'urna cineraria è la seguente:
  - a. presentazione da parte della persona che richiede l'affidamento dell'urna cineraria della domanda per l'affidamento delle ceneri corredata dall'assenso scritto della maggioranza dei familiari di pari grado tramite dichiarazione rilasciata con le modalità del DPR 445/2000
  - b. verifica da parte degli uffici comunali competenti della presenza di espressa volontà del defunto o, in assenza, del coniuge o del parente più prossimo, individuato secondo gli artt. 74,75,76 e 77 del codice civile o nel caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado dalla maggioranza assoluta degli stessi
  - c. rilascio dell'autorizzazione all'affidamento da parte del servizio sopra individuato in tre esemplari di cui uno rimane al Comune, uno viene consegnato all'affidatario e il restante all'Ufficio Polizia Locale;
  - d. in caso di variazione della residenza da parte dell'affidatario questi ha l'obbligo, contestualmente, di informare l'Ufficio Servizi Demografici.
7. Per l'affidamento dell'urna cineraria dovrà essere corrisposta una tariffa che verrà annualmente stabilita con deliberazione della Giunta Comunale.
8. E' vietato: l'affidamento congiunto dell'urna a più familiari anche dello stesso grado; l'affidamento temporaneo; l'affidamento di quota parte delle ceneri.
9. Nel caso che l'affidatario intenda recedere dall'affidamento dell'urna, a seguito di mutate condizioni personali e/o familiari, dovrà conferire le ceneri al cinerario comune o provvedere alla tumulazione in cimitero.
10. In caso di decesso dell'affidatario l'avente titolo che si prende in carico l'urna dovrà dare tempestiva comunicazione all'ufficio Servizi Demografici del Comune di residenza del primo affidatario e contestualmente dovrà presentare una nuova richiesta di autorizzazione all'affidamento, ovvero potrà conferire al cinerario comune o provvedere alla sua tumulazione in cimitero.
11. E' possibile l'inumazione o la tumulazione di un'urna cineraria non biodegradabile unicamente in associazione ad una sepoltura preesistente.

## **CAPO X- SOPPRESSIONE CIMITERI**

### **ART. 42 - MODALITÀ**

1. In caso di soppressione del cimitero gli enti o le persone fisiche concessionari di posti per sepolture private, con i quali il Comune sia legato da regolare atto di concessione, hanno soltanto

diritto di ottenere a titolo gratuito, nel nuovo cimitero per il tempo residuo spettante secondo l'originaria concessione, o per la durata di 99 anni nel caso di maggiore durata o di perpetuità della concessione estinta, un posto corrispondente in superficie a quello precedentemente loro concesso nel cimitero soppresso ed al gratuito trasporto delle spoglie mortali dal soppresso al nuovo cimitero, da effettuare a cura del Comune.

2. Le spese per la costruzione o per il riadattamento dei monumenti sepolcrali e quelle per le pompe funebri che siano richieste nel trasferimento dei resti esistenti nelle sepolture private sono tutte a carico dei concessionari.

3. Il materiale dei monumenti ed i segni funebri posti sulle sepolture private esistenti nei cimiteri soppressi restano di proprietà dei concessionari, che possono trasferirli nel nuovo cimitero. Qualora i concessionari rifiutino di farlo, tali materiali passano in proprietà del Comune.

## **CAPO XI - ORDINAMENTO GENERALE DEI SERVIZI CIMITERIALI E PERSONALE ADDETTO**

### **ART. 43 - COMPITI DEL CUSTODE**

Il servizio di custodia del cimitero è assicurato dal custode necroforo.  
Il custode - necroforo del cimitero:

a) provvede alle tumulazioni, esumazioni ed estumulazioni dei cadaveri, sia ordinarie che straordinarie; egli dovrà perciò scavare le fosse, ricevere i cadaveri alle porte del cimitero, trasportarli al luogo di tumulazione, calarli nelle fosse o deporli nelle celle murali, riempire le fosse, visitarle frequentemente, riparando i cedimenti e otturando le screpolature che si riscontrassero nel terreno, esumare e trasportare le salme di cui fosse ordinato il collocamento in altro sito, eseguire le estumulazioni ordinarie, prestare opera nelle cremazioni, autopsie e disinfezioni e compiere altri simili servizi;

b) ritira e conserva presso di sé l'autorizzazione alla sepoltura;

c) tiene aggiornato il registro di cui all'art. 52 del D.P.R. 10.09.1990 n. 285;

d) è tenuto a denunciare all'Autorità Giudiziaria e al Sindaco chiunque esegue sulle salme operazioni nelle quali possa configurarsi il sospetto di reato di vilipendio di cadavere previsto dall'art. 410 del codice penale;

e) ritira l'apposita autorizzazione rilasciata dal Sindaco all'incaricato del trasporto di cadavere come previsto dall'art. 23 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285;

f) assiste, prestando la propria opera, alle esumazioni straordinarie ordinate dall'Autorità Giudiziaria;

g) si accerta che i feretri destinati ad essere chiusi in celle murali, siano interamente muniti di cassa metallica saldata a fuoco;

h) vigila perché non si commettano guasti, furti, disordini ed atti indecorosi nell'interno del cimitero e nelle sue attinenze e perché le persone entrate nel cimitero si conformino alle prescrizioni regolamentari;

i) esegue i lavori di piccola manutenzione, come il profilamento dei lembi, lo spianamento dei viali e dei sentieri, lo spurgo dei fossi, la regolarizzazione delle piante, delle siepi, dei cespugli e dei fiori, lo sgombrò della neve dal suolo viabile, valendosi anche dell'opera degli inservienti sempreché ciò sia conciliabile con la regolarità del servizio speciale a questi affidato;

l) impedirà che, senza avviso od autorizzazione del Comune, vengano asportati dal cimitero materiali di qualsiasi natura;

m) si accerta che quotidianamente sia preparato il numero di fosse occorrenti all'interramento dei cadaveri per il giorno successivo, regolandosi sulla media della mortalità giornaliera.

## **CAPO XII - POLIZIA DEL CIMITERO**

### **Art. 44- ORARIO DI APERTURA DEL CIMITERO**

I cimiteri saranno aperti al pubblico secondo l'orario fissato dal Sindaco, che sarà affisso all'ingresso di ogni cimitero.

### **ART. 45 - RITI FUNEBRI**

1. Nell'interno del cimitero é permessa la celebrazione di riti funebri, sia per il singolo defunto che per la collettività dei defunti.

2. Le celebrazioni che possono dar luogo a numeroso concorso di pubblico devono essere preventivamente autorizzate dal Sindaco, salvo le celebrazioni ricorrenti.

### **ART. 46 - DIVIETI**

1. Le automobili ed in genere qualsiasi veicolo a motore potrà introdursi nel cimitero soltanto per servizio del medesimo.

2. E' assolutamente vietata l'introduzione dei cani o di altri animali, anche se tenuti a catena od al guinzaglio.

3.E' proibito passare attraverso i campi e attraversare le fosse. Il passaggio attraverso i campi deve avvenire lungo il sentiero di ciglio delle fosse medesime e per la via più diretta, onde portarsi verso una tomba di propri familiari.

4.Qualunque asportazione di materiali o di oggetti ornamentali dal cimitero è vietata, come è vietato asportare dal cimitero anche i semplici fiori, gli arbusti o le corone.

5.E' assolutamente proibito recare qualsiasi danno o sfregio ai muri interni del cimitero o delle cappelle, alle lapidi, ecc.

#### **ART. 47 - CURA DEL CIMITERO**

Il viale centrale, come i laterali, i sentieri, gli interstizi tra tomba e tomba, saranno tenuti nel miglior ordine; così nei campi e nella zona delle fosse private l'erba sarà frequentemente estirpata o tagliata.

#### **ART. 48- MANUTENZIONE TOMBE E LAPIDI**

1.E' lasciata facoltà ai parenti dei defunti, tanto nei campi comuni quanto nelle tombe private, di curare tombe, lapidi, croci, cippi, ecc.

2.Qualora, il tempo e le intemperie degradassero in modo irreparabile questi oggetti, sarà cura del custode ritirarli ed eventualmente distruggerli se, nonostante l'avviso, non fossero ritirati o riparati dai parenti entro il termine di un mese.

#### **ART. 49- RIMOZIONE ORNAMENTI**

Il Comune ha diritto di far rimuovere gli ornamenti anche provvisori e temporanei in generale, ogni qualvolta li giudichi indecorosi ed in contrasto con l'austerità del luogo; come pure di provvedere alla rimozione di quelli pericolanti collocati sopra sepolture private abbandonate per incuria o per morte degli aventi diritto.

#### **ART. 50 - AUTORIZZAZIONE ALL'ESECUZIONE DI OPERE**

Nessuna opera, di qualunque entità, anche minima, può essere realizzata nel cimitero in assenza dell'autorizzazione da parte degli Uffici Comunali.

## **ART. 51 - PRESENZA ALLE ESUMAZIONI STRAORDINARIE**

Salvo che ai parenti autorizzati, è assolutamente vietato a chiunque non appartenga all'Autorità od al personale addetto od assistente per legge all'operazione, presenziare alle esumazioni straordinarie.

Il cimitero verrà chiuso per il tempo strettamente necessario all'operazione e di ciò verrà data comunicazione al pubblico con apposito avviso.

## **ART. 52 - CONTEGNO INDECOROSO**

Chiunque all'interno del cimitero dovesse tenere un contegno non conveniente, sarà dal custode o da altro personale del cimitero o di Polizia Urbana diffidato ad uscire immediatamente ed eventualmente, ove occorra, accompagnato all'uscita. Restano salve ed impregiudicate le conseguenze contravvenzionali e penali ai sensi di legge.

## **CAPO XIII - CONTRAVVENZIONI**

### **Art. 53 - SANZIONI**

La violazione delle disposizioni contenute nel presente Regolamento è soggetta a sanzione amministrativa pecuniaria, salva l'applicazione delle sanzioni penali nei casi previsti, a norma degli artt. 338, 339, 340 e 358 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, come modificati per effetto dell'art. 3 della legge 12 luglio 1961, n. 603, e degli articoli 32 e 113 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

## **CAPO XIV - DISPOSIZIONI FINALI**

### **ART. 54 - SEPOLTURE PRIVATE PREGRESSE**

1. Per le concessioni relative ad aree o tombe di famiglia, per le quali non risulti essere stato stipulato atto di concessione, trova applicazione l'istituto "dell'immemorabile", quale presunzione "juris tantum" della sussistenza del diritto d'uso sulla concessione.

2. Il riconoscimento da parte del Funzionario responsabile del settore competente potrà avvenire in via amministrativa previa produzione di atto sostitutivo di notorietà da parte degli aventi diritto. Il provvedimento di riconoscimento della titolarità della tomba sarà adeguatamente pubblicizzato mediante avviso da pubblicarsi per sei mesi all'Albo Pretorio, all'ingresso del cimitero e presso la sepoltura interessata.

## **ART. 55 - RINVIO A NORME DI LEGGE**

Per quanto non espressamente indicato, si richiamano le norme vigenti in materia, in particolare il Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, il T.U. delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265 e la **Legge della Regione Veneto nr. 18 del 4 marzo 2010**.

## **ART. 56- ENTRATA IN VIGORE**

Il presente Regolamento entrerà in vigore dopo la esecutività ai sensi di legge ed esso sostituisce ed abroga il precedente regolamento di polizia mortuaria, approvato con Deliberazioni di Consiglio Comunale n. 31 del 16/10/1998 e 46 del 27/11/1998.

## **ART. 57- DIFFUSIONE**

- 1.Copia del presente Regolamento è inviata ai competenti Uffici e agli operatori dei Servizi di Polizia mortuaria;
- 2.Copia del presente Regolamento è pubblicata sul sito internet del comune per la dovuta pubblicità.

**ALLEGATO "A"**

**SERVIZI A PAGAMENTO  
DESCRIZIONE**

- Tumulazione di salma in loculo
- Apertura e chiusura loculo in cappellina privata
- Estumulazione straordinaria da loculo o cappellina privata (su richiesta degli interessati)
- Esumazione straordinaria (su richiesta degli interessati)
  
- Apertura e chiusura di ossario
- Inumazione di salma, diritti di sepoltura
- Affidamento urne cinerarie

## REGOLAMENTO POLIZIA MORTUARIA - SOMMARIO

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI.....	2
ART. 1 - OGGETTO .....	2
ART. 2 - COMPETENZE.....	2
ART. 3 - RESPONSABILITÀ.....	2
ART. 4-SERVIZI GRATUITI E A PAGAMENTO.....	2
CAPO II - INDIVIDUAZIONE CIMITERI.....	3
ART. 5 - STATO ATTUALE .....	3
CAPO III - SEPPELLIMENTO E TRASPORTO SALME .....	3
ART. 6 - RICEVIMENTO SALME .....	3
ART. 7 –DEPOSITI DI OSSERVAZIONE E OBITORI.....	3
ART. 8 – DEPOSIZIONE DELLA SALMA NEL FERETRO .....	4
ART. 9 – FERETRI PER INUMAZIONE, TUMULAZIONE E TRASPORTI .....	4
ART 10- TRASPORTO DEI CADAVERI.....	5
ART 11- TRASPORTO DI CENERI E RESTI.....	6
CAPO IV - DISPOSIZIONI PER LE INUMAZIONI IN CAMPI COMUNI ART. 12 - INDIVIDUAZIONE CAMPI.....	6
ART 13- NUMERAZIONE.....	6
ART. 14 - ORNAMENTI .....	6
CAPO V - DISPOSIZIONI PER LA CONCESSIONE DI LOCULI ED OSSARI INDIVIDUALI .....	7
ARTI 15- DURATA CONCESSIONI.....	7
ART. 16 - MODALITÀ DI CONCESSIONE LOCULI.....	7
ART. 17 - CONCESSIONE POSTI OSSARIO.....	8
ART. 18 - SEPOLTURA DI NON RESIDENTI.....	9
ART. 19- SCADENZA CONCESSIONE .....	9
ART. 20- TRASFERIMENTO DI SALME .....	9
ART. 21 - DECADENZA .....	9
ART. 22- RIMBORSI .....	10
ART. 23 - ORNAMENTI .....	10
CAPO VI - DISPOSIZIONI INERENTI LA CONCESSIONE DI AREE PER TOMBE DI FAMIGLIA E MONUMENTALI .....	10
ART. 24- DURATA CONCESSIONI .....	10
ART. 25 - CONCESSIONI AREE .....	10
ART. 26 - CONCESSIONARI .....	11
ART. 27 - EDIFICAZIONE.....	11
ART. 28 - DIRITTO DI SEPOLTURA .....	11
ART. 29- RINNOVO DELLA CONCESSIONE DI AREE O TOMBE DI FAMIGLIA.....	11
ART. 30 - DECADENZA .....	12
ART. 31- RINUNCIA - RIMBORSI .....	12
CAPO VII - DISPOSIZIONI COMUNI AD AREE, TOMBE DI FAMIGLIA, LOCULI .....	13
ART. 32 - RIMOZIONI PER ESIGENZE DI SERVIZIO .....	13
ART. 33 - MANUTENZIONE TOMBE, NICCHIE E LOCULI.....	13
CAPO VIII- ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI.....	13
ART. 34 - ESUMAZIONI .....	13
ART. 35 - AVVISO DI SCADENZA.....	13
ART. 36 - MODALITÀ.....	13
ART. 37 - ESTUMULAZIONI.....	14
ART. 38 - RIFIUTI CIMITERIALI.....	14



CAPO IX - CREMAZIONI .....	15
ART. 39 - CREMAZIONI .....	15
ART. 40 – DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CREMAZIONE E DISPERSIONE DELLE CENERI .....	16
ART. 41 – URNE CINERARIE .....	<b>Errore. Il segnalibro non è definito.</b>
CAPO X- SOPPRESSIONE CIMITERI .....	17
ART. 42 - MODALITÀ .....	17
CAPO XI - ORDINAMENTO GENERALE DEI SERVIZI CIMITERIALI E PERSONALE ADDETTO.....	18
ART. 43 - COMPITI DEL CUSTODE.....	18
CAPO XII - POLIZIA DEL CIMITERO .....	19
Art. 44- ORARIO DI APERTURA DEL CIMITERO .....	19
ART. 45 - RITI FUNEBRI .....	19
ART. 46 - DIVIETI.....	19
ART. 47 - CURA DEL CIMITERO .....	20
ART. 48- MANUTENZIONE TOMBE E LAPIDI.....	20
ART. 49- RIMOZIONE ORNAMENTI.....	20
ART. 50 - AUTORIZZAZIONE ALL’ESECUZIONE DI OPERE.....	20
ART. 51 - PRESENZA ALLE ESUMAZIONI STRAORDINARIE.....	21
ART. 52 - CONTEGNO INDECOROSO.....	21
CAPO XIII - CONTRAVVENZIONI Art. 53 - SANZIONI.....	21
CAPO XIV - DISPOSIZIONI FINALI ART. 54 - SEPOLTURE PRIVATE PREGRESSE .....	21
ART. 55 - RINVIO A NORME DI LEGGE.....	22
ART. 56- ENTRATA IN VIGORE .....	22
ART. 57- DIFFUSIONE .....	22
ALLEGATO “A” .....	23
SERVIZI A PAGAMENTO DESCRIZIONE .....	23